

Prot. n. L71/RNS  
Bologna, 4 maggio 2020

**Oggetto:**  
*Legge 26 aprile 2020, n. 27: il primo provvedimento economico convertito in Legge*

#### Sommario

*Il Decreto-legge n. 18/2020 giunge alla sua conversione in Legge con varie novità ma, fra breve, altre novità arriveranno per avviare e supportare la "fase due" per la lotta all'emergenza epidemiologica.*

#### **Premessa**

Mentre sta prendendo faticosamente forma il "c.d. Decreto Aprile" che, nell'intenzione del Governo, dovrà innescare e supportare la "fase due", ma che le diverse visioni hanno fatto slittare, di giorno in giorno, la sua pubblicazione tanto che, alla data odierna, si dovrebbe parlare di "Decreto Maggio", è arrivata, in tempi più celeri, rispetto all'ordinarietà, la conversione in Legge del **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia")**  che, come si ricorderà, è stato il primo provvedimento ad affrontare le esigenze economiche conseguenti all'emergenza COVID-19.

E' da sottolineare, in primis, che **le modifiche o le conferme introdotte dalla Legge di conversione saranno, altresì, oggetto di ulteriore sviluppo con il citato "Decreto Aprile"** tanto che, alla fin fine, sarebbe stato più semplice raggruppare i due provvedimenti in un unico commento; tuttavia, vista la mole di produzione normativa, le notizie che tutti i giorni si intersecano con nuovi ed ulteriori provvedimenti, la diversa decorrenza di entrata in vigore e, pertanto, la possibilità di non aver chiaro ogni passaggio giuridico, si è reputato opportuno effettuare un commento per gradi ed analizzare, in primis, la nuova **Legge 26 aprile 2020, n. 27 (allegato 1)**, rinviando ad una successiva Circolare il commento delle ulteriori ed aggiuntive novità.

#### **Legge 26 aprile 2020, n. 27**

La citata Legge, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, è entrata **in vigore il 30 aprile 2020**. Con tale provvedimento, in primis (**art. 1**), è da evidenziare che sono stati **abrogati (in quanto non convertiti in Legge)** i seguenti provvedimenti:

- a) Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
- b) Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11,
- c) Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi citati Decreti-legge.

Richiamando quanto già commentato con le precedenti Circolari dello scrivente Ufficio, in sintesi vediamo le maggiori novità introdotte, rinviando, altresì, alla lettura dell'**allegato 2** ove è riportato il raffronto dei due testi.

Innanzitutto, in materia di ammortizzatori sociali, è da richiamare quanto introdotto con il **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità")**  – secondo il quale le misure per la C.i.g ordinaria e l'Assegno

<sup>1</sup> Cfr. Circolare RNS L36 – 18 marzo 2020 / RNS L39 – 20 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

<sup>2</sup> Cfr. Circolare RNS L58 – 9 aprile 2020 dello scrivente Ufficio



ordinario, ai sensi degli artt. 19 e 22 del “Cura Italia”, **si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.** Secondo le norme precedenti, invece, tali misure di sostegno al reddito erano destinate solamente ai lavoratori che risultavano alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020; probabilmente per una mancata coordinazione, il testo convertito in Legge conferma quest'ultima data.

Nel nuovo testo, come rilevante novità, è stato **riscritto il comma 2 dell'art. 19, cancellando il periodo secondo cui i datori di lavoro – al momento della richiesta per la C.i.g. ordinaria o di accesso all'Assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" – avrebbero dovuto svolgere la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni a partire dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.**

Pertanto, in base alla nuova versione decorrente **dal 30 aprile 2020**, la C.i.g. ordinaria e l'Assegno ordinario per emergenza Covid-19, oltre a non essere sottoposte alle normali regole procedurali nonché ai limiti di durata disciplinati dal D. l.vo n. 148/2015, non imporranno più neanche quel minimo di consultazione con le organizzazioni sindacali fino ad ora richiesto (*per completezza di informazione si deve segnalare che nell'ultima bozza del prossimo “Decreto aprile” risulta reinserita la procedura sindacale anche se in forma abbreviata.....*).

Rimanendo sul tema della necessità della procedura sindacale, all'**art. 22 (ovvero in tema di Cassa in deroga)** viene specificato che **non è necessario alcun accordo sindacale** tra organizzazioni sindacali e Regione competente **non solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti ma anche per tutti quei "datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**

Una particolarissima modifica, altresì e sempre per l'art. 19, interviene nel **comma 5 ultimo periodo**; dal raffronto tra la precedente dizione e la nuova, **solo per l'assegno ordinario, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso il pagamento con la modalità diretta da parte dell'Istituto.**

Una ulteriore novità sembrerebbe essere rappresentata da quanto previsto nei successivi **commi da 10-bis a 10-quater.**

Con tala norma viene, in realtà stabilito quanto già disciplinato dall'art. 13 - *Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario* - dell'abrogato Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (*solo i datori di lavoro residenti nei comuni della ex "zona rossa" (cfr. allegato 1 <sup>3</sup>), DPCM 1° marzo 2020*), nonché i datori con dipendenti residenti in tali zone, potranno avere accesso ad un trattamento di integrazione salariale per un massimo di altri 3 mesi).

Novità rilevantissima, invece, è quella introdotta dal nuovo **art. 19-bis.**

Con norma definita di **interpretazione autentica**, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, di cui agli artt. da 19 a 22 e nei termini ivi indicati, **il rinnovo o la proroga di contratti a tempo determinato è consentito, in deroga alle previsioni contenute nel D.L.vo n. 81/2015, ovvero:**

- 1) **art. 20, co. 1, lett. c)** (*divieto di assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine*),
- 2) **art. 21, co. 2** (*se un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di*

### <sup>3</sup> Allegato 1

Comuni:

1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto: a) Vò.



calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato),

- 3) art. 32, co. 1, lett. c) (divieto di utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione).

**Dunque, nel periodo 23 febbraio 31 agosto 2020, si può (o si è potuto):**

- 1) **prorogare un contratto a termine** presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine; si reputa opportuno evidenziare che la norma non ha minimamente toccato e/o modificato l'istituto della proroga; dunque il primo contratto può essere liberamente prorogato se si resta all'interno della soglia dei dodici mesi ma, superato tale limite, occorre inserire una delle condizioni individuate dall'art. 19, co. 1;
- 2) **rinnovare un contratto a termine** anche prima di dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero prima di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite (*tale ultimo caso sembra, viste le tempistiche ed il periodo, di difficile evenienza*);
- 3) **prorogare o rinnovare un contratto di somministrazione** presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Anche nell'**art. 20**, inerente alla possibilità di attivare il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in C.i.g.s., vengono inseriti i nuovi **commi 7-bis e 7-ter**: anche qui, non ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo ma ad una riaffermazione di quanto regolamentato dall'art. 14 - *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria* - dell'abrogato Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (*sempre i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nel citato allegato 1, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi*).

Ritornando all'**art. 22**, ovvero alla Cassa in deroga, vengono inserite dei nuovi commi che, ancora una volta sono la riaffermazione di quanto contenuto nell'art. 15 - *Cassa integrazione in deroga* e 17 - *Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna* - dell'abrogato Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:

- a) (*comma 4*) per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o province autonome, il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro;
- b) (*comma 8-bis e 8-quater*) ai datori di lavoro residenti nei comuni della ex "zona rossa" (citato allegato 1) nonché i datori con dipendenti residenti in tali zone, potranno avere *un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi*; le Regioni della Lombardia, Emilia e Veneto potranno regolare una cassa in deroga ulteriore, di massimo 4 settimane.

Completamente nuovo risulta essere l'**art. 22-bis** che prevede iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

Sarà un apposito Decreto a stabilire le modalità di attuazione per una spesa complessiva di 10 milioni di Euro.

Altra norma, completamente nuova, è quella inserita all'**art. 35 – bis - Disposizioni in materia di volontari della protezione civile**; in virtù di tale inserimento e viste le situazioni in essere, i periodi continuativi di cui



al comma 2 dell'art. 39 <sup>(4)</sup> del Codice di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.

Con il modificato art. 39, non più sino al 30 aprile 2020 ma **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Se non si registrano novità in tema di indennità per lavoratori dipendenti, professionisti, collaboratori coordinati, stagionali ecc., l'art. 44-bis riconosce una indennità per i **lavoratori autonomi nei comuni di cui al più volte richiamato allegato 1**; ma, ancora una volta è una riaffermazione di quanto contenuto nell'art. 16 - *Indennità lavoratori autonomi* - dell'abrogato Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Altra modifica apportata dalla Legge di conversione riguarda, poi, la discussa norma in materia di **sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e di divieto, per i datori di lavoro, di intimare licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo, per 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia". Con le modificazioni introdotte all'art. 46 risulta che:

- a) la rubrica di tale articolo, che in precedenza erroneamente era "*Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti*", laddove nel testo dell'articolo non si disponeva la sospensione delle "impugnazioni" dei licenziamenti, quanto piuttosto dei licenziamenti stessi, viene ora ridenominata "*Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo*";
- b) il divieto in questione non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento risulti impiegato nell'ambito di un appalto cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto medesimo.

Alcune evidenziazioni, infine, riguardano le modifiche introdotte ed aggiunte all'art. 103 - *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*.

A parte il riscritto comma 2 e quanto introdotto dal comma 2-bis e 2-ter in tema di autorizzazioni, permessi amministrativi e lavoro edili, viene regolamentato che:

- 1) i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi **conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020**; sono prorogati fino al medesimo termine anche:
  - a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  - b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7 <sup>(5)</sup>, del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  - c) i documenti di viaggio di cui all'art. 24 <sup>(6)</sup> del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

<sup>4</sup> Comma 2.

In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati **fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno**.

<sup>5</sup> Comma 7.

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

<sup>6</sup> **Articolo 24** - Documenti di viaggio



- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 (7) del T.U.;
  - e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis (8) del T.U.;
  - f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 (9) e seguenti del T.U., tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
- 2) tale proroga si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 (10) del T.U.; lo stesso si applica anche alle richieste di conversione;
- 3) il termine di prescrizione di cui all'art. 28 (11) della Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo; per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 (12) della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

\*\*\*\*\*

In attesa delle ulteriori modifiche ed innovazioni, si inviano cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) **Legge 26 aprile 2020, n. 27**
- 2) **Raffronto testi**

**7 Comma 2.**

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

**8 Articolo 28 - Diritto all'unità familiare**

**Articolo 29 - Ricongiungimento familiare**

**Articolo 29 bis - Ricongiungimento familiare dei rifugiati**

**9 Articolo 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari**

**10 Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

**Articolo 24 - Lavoro stagionale**

**Articolo 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo**

**Articolo 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari**

**Articolo 39 bis - Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio**

**Articolo 39 bis.1 - Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti**

**11 Articolo 28 - Prescrizione**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

**12 Articolo 14 - Contestazione e notificazione**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio d'opposizione.

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.